

## **Convenzione 149/77 sul "personale infermieristico"**

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto per la parte relativa al questionario e si risponde in particolare sulle questioni richieste dalla domanda diretta

### ***Art.2 par 1 e 2 convenzione***

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto in ordine alle modifiche normative introdotte in merito alla professione infermieristica anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001.

Al riguardo, partendo dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 relativa alla "Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche delle riabilitazione della prevenzione nonché della professione ostetrica" già citata nel precedente rapporto, si indicano, in ordine cronologico, le seguenti norme:

**1. Dm del 29/03/2001**

Definizione delle figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (articolo 6, comma 1, legge n. 251/2000);

**2. Legge 1 del 08/01/2002**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;

**3. Accordo del 13/03/2003**

Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-ter del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

**4. Accordo del 16/12/2004**

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

**5. Legge 1 febbraio 2006, n. 43** "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali".

La legge, all'art. 4, co. 1, stabilisce un termine per l'emanazione di regolamenti attuativi (originariamente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente differito, di 18 mesi sino al 4 marzo 2008). Attualmente non risultano ancora emanati i relativi decreti attuativi.

La legge presenta alcuni profili fondamentali per l'esercizio della professione che pongono anche riflessi sotto il profilo contrattuale, soprattutto per quanto attiene l'inquadramento dei coordinatori e dei dirigenti nell'area della dirigenza sanitaria, amministrativa tecnica e professionale.

La norma, infatti, completa il percorso avviato dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92, proseguito dai decreti sui profili professionali e conclusi dalla L. n. 251 del 2000.

In primo luogo, conferma che si intendono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, della riabilitazione, tecnico sanitarie e della prevenzione quelle individuate dalla L. n. 251/2000 e dal successivo D.M. 29 marzo 2001.

Tali professioni, possono essere esercitate solo con il possesso di un titolo abilitante universitario che ha valore di esame di Stato.

La legge prevede, in particolare l'obbligo di iscrizione all'albo anche per i dipendenti pubblici.

Inoltre, detta i criteri per l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, stabilendo che, oltre alla trasformazione in Ordini dei Collegi già esistenti, venga individuato un Ordine per ciascuna delle categorie professionali indicate dalla richiamata L. n. 251/00.

Infine, la legge n. 43/06 introduce l'articolazione delle professioni in quattro distinte qualifiche, professionista laureato, professionista coordinatore, professionista specialista, professionista dirigente, e fissa i requisiti necessari per l'accesso a ciascuna qualifica. Il professionista laureato svolge le attività proprie del profilo di appartenenza. Il professionista coordinatore è un operatore che, in possesso di un master di coordinamento o del certificato di abilitazione a funzioni direttive e di un'esperienza almeno triennale nel profilo professionale cui appartiene, esercita attività di coordinamento "nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali". Il professionista specialista diviene tale dopo aver acquisito un master di primo livello per le funzioni specialistiche.

Il professionista dirigente deve possedere la laurea magistrale e deve aver esercitato l'attività professionale come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero aver ricevuto un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 251/00.

### Art. 3

Il piano Sanitario Nazionale, come già individuato dal precedente rapporto è il principale strumento di programmazione nazionale che indirizza e coordina le attività a livello regionale e determina le linee guida per la realizzazione dei piani sanitari regionali cui si deve fare riferimento anche per la implementazione sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo della professione infermieristica.

Al riguardo si allega copia dei Piani Sanitari regionali approvati o in corso di approvazione.

Come richiesto dalla domanda diretta si allega copia del Piano Sanitario nazionale 2003/2005 e del successivo piano Sanitario Nazionale 2006/2008.

Quest'ultimo parte dalla considerazione che il progressivo invecchiamento della popolazione cambierà radicalmente la domanda di beni e servizi, nel settore sanitario, e influenzerà le professioni sanitarie e l'assistenza con necessità di più infermieri e di più medici di medicina generale.

La stima del fabbisogno del personale sanitario, secondo il Piano, presuppone principalmente una valutazione da parte delle istituzioni responsabili dell'organizzazione delle aziende del Servizio sanitario nazionale, cioè le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano senza peraltro trascurare la fondamentale azione di impulso e coordinamento in materia che il Ministero della Salute già esercita e dovrà continuare ad esercitare in modo ancor più incisivo, assumendo le necessarie iniziative finalizzate alla realizzazione di specifici accordi Stato-Regioni.

Il Piano evidenzia la collaborazione che deve essere offerta dagli enti pubblici e privati e dagli Ordini professionali e dai Collegi interessati, anche alla luce della legge 43/06.

A tale scopo ritiene indispensabile una programmazione non più annuale ma almeno triennale del fabbisogno del personale sanitario tenendo conto di quanto previsto dlgs. n.502/92 e successive modificazioni, in termini di:

- *obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;*
- *modelli organizzativi dei servizi ;*
- *offerta di lavoro;*
- *domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.*

Al riguardo si segnala che nel febbraio 2002, Il Ministero della salute e gli Assessori regionali alle sanità, concordando sull'opportunità di analizzare il fenomeno del precariato nel servizio sanitario nazionale, hanno pianificato una puntuale ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Obiettivo della rilevazione è quello di analizzare il fenomeno del precariato nel Servizio Sanitario Nazionale, provvedendo ad una ricognizione del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ivi compresi i contratti di formazione lavoro, di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, interinali, ecc. .

Il risultato della rilevazione è quello di una stima del personale del SSN in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato titolato alle procedure di stabilizzazione ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 519 e 565 e successive modificazioni.( Legge Finanziaria 2007).

## Articolo 5

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto in ordine al sistema delle relazioni sindacali del personale infermieristico .L'attuale contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale –Parte Normativa /quadriennio 2006/2009 e parte economica / biennio 2006/2007 è stato siglato in data 10 aprile 2008 e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **esclusi i dirigenti**, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto (aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale).

In considerazione delle rilevanti novità introdotte nell'ambito della professione infermieristica le parti contraenti concordano di rinviare, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche relative alle relazioni sindacali, nell'ottica di una valorizzazione della contrattazione di secondo livello, in merito a:

- strumenti di gestione per un'attuazione più funzionale dell'istituto della mobilità;
- revisione del sistema classificatorio;
- ridefinizione del sistema degli incarichi di coordinamento e specialistici, anche in applicazione della L. 43/2006;
- disciplina delle prestazioni aggiuntive alla luce delle disposizioni contenute nella legge 120 del 2007;
- sistema di valorizzazione delle responsabilità e autonomie professionali;
- attuazione dei contenuti dell'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle

Amministrazioni Pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007, per la parte demandata alla contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;

- verifica del sistema dei trattamenti accessori e dei relativi fondi.

Di rilievo, in considerazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 43/06, appare invece, il CCNL , siglato in data 17 ottobre 2008, per l'**Area dirigenza sanitaria**

professionale , tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2006/2009 e parte economica biennio 2006-2007.

Nel contratto , il Titolo IV è dedicato a specifiche previsioni relative alla Dirigenza delle professioni sanitarie, infermieristiche , tecniche della riabilitazione , della prevenzione e della professione ostetrica.

In particolare, infatti, l'articolo 8 disciplina l' entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

Al comma 1 è previsto che " A seguito dell'adozione del DPCM 25 gennaio 2008, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime l'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata dall'art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004".

A tal proposito le aziende provvedono all'istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni.

Come evidente la previsione contrattuale nel definire la istituzione della figura dirigenziale presuppone il necessario coordinamento a livello regionale, nel pieno rispetto dei principi generali in materia, sopracitati.

## Articolo 7

Per quanto attiene la salute e sicurezza sul luogo di lavoro si informa che il decreto legislativo n.626/94, è recentemente confluito nel T.U, in materia di salute e sicurezza realizzato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" entrato in vigore il 15 maggio 2008, cui si rinvia per gli aspetti relativi ai rischi in ambiente ospedaliero e nel settore sanitario.

Si conferma altresì la disciplina già indicata nel precedente rapporto in ordine ai rischi derivante da radiazioni ionizzanti ( decreto legislativo n.230/95 e successive modifiche).

Per quanto attiene inoltre a specifici studi in materia di rischi per il personale infermieristico operante in strutture sanitarie si citano e si allegano al presente rapporto, alcune linee guida predisposte dall'ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro), nel corso degli ultimi anni.

- Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs 626/94) ; eseguito un aggiornamento per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie - luglio 2007) ;
- Linee guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all'igiene nel blocco parto;
- Studio per la predisposizione di linee guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nel Pronto Soccorso;
- Indicazioni per una strategia di sicurezza finalizzata alla prevenzione di eventi anomali a fini di minaccia nelle strutture sanitarie che utilizzano radiazioni ionizzanti.

Appare inoltre importante rilevare che nei piani sanitari regionali, cui si fa direttamente riferimento sono previste specifiche iniziative formative ed informative per il personale delle strutture sanitarie regionali.

## Parte V

Si allegano le statistiche relative al settore infermieristico, come richieste dalla domanda diretta.

Allegati :

- **Dm del 29/03/2001**  
Definizione delle figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (articolo 6, comma 1, legge n. 251/2000);
- **Legge 1 del 08/01/2002**  
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;
- **Accordo del 13/03/2003**  
Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno

2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-ter del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

- **Accordo del 16/12/2004**

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

- **Legge 1 febbraio 2006, n. 43** "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali";
- **Piano Sanitario Nazionale 2003/2005;**
- **Piano Sanitari Regionale 2006/2008;**
- **Piani Sanitari Regionali ;**
- **Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale –Parte Normativa /quadriennio 2006/2009 e parte economica / biennio 2006/2007 – non dirigenziale -;**
- **Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2006/2009 e parte economica biennio 2006-2007;**
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";**
- **Linee Guida sull'attività di sterilizzazione quale protezione collettiva da agenti biologici per l'operatore nelle strutture sanitarie (D.Lgs 626/94) ; eseguito un aggiornamento per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie - luglio 2007) ;**
- **Linee guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all'igiene nel blocco parto;**

- **Studio per la predisposizione di linee guida per gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nel Pronto Soccorso;**
- **Indicazioni per una strategia di sicurezza finalizzata alla prevenzione di eventi anomali a fini di minaccia nelle strutture sanitarie che utilizzano radiazioni ionizzanti.**
- **Dati statistici in relativi alla presenza di personale infermieristico nelle strutture sanitarie e di iscritti e laureati in discipline infermieristiche.**



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.